

COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 10/08/2026

OGGETTO: Misure temporanee per la tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana, dell'ambiente e del patrimonio costiero in occasione delle notti del 10 e del 14-15 agosto 2026. Divieto di accensione di falò, introduzione di materiali destinati alla realizzazione di falò, installazione di gazebo e apparecchiature di amplificazione sonora e introduzione di contenitori in vetro sulle spiagge e sugli arenili del territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in occasione della notte di San Lorenzo e delle giornate immediatamente precedenti e coincidenti con la festività di Ferragosto si registra tradizionalmente, lungo le spiagge e gli arenili del territorio comunale, una consistente presenza di persone, con particolare concentrazione nelle ore serali e notturne;
- tali occasioni rappresentano momenti consolidati di aggregazione e socialità, soprattutto giovanile, connessi alla libera fruizione delle spiagge e degli spazi demaniali marittimi;
- negli anni precedenti, tuttavia, si è ripetutamente verificata, in concomitanza con tali giornate, l'accensione incontrollata di falò sugli arenili, anche mediante l'utilizzo di legna, pallet e altri materiali trasportati appositamente sulle spiagge;
- si è altresì registrata l'installazione di gazebo e strutture temporanee di rilevanti dimensioni, nonché di impianti di amplificazione e diffusione sonora destinati alla realizzazione di forme di intrattenimento organizzato;
- dette attività hanno determinato, in più occasioni, condizioni di rischio per l'incolumità delle persone, difficoltà nell'attività di controllo e soccorso, disturbo della quiete pubblica, nonché fenomeni di degrado ambientale e una significativa produzione di rifiuti;
- particolare pericolo è inoltre determinato dall'introduzione sulle spiagge di bottiglie e altri contenitori in vetro che, in caso di rottura e dispersione sulla sabbia, possono costituire fonte di grave rischio per l'incolumità dei fruitori anche nei giorni successivi;

CONSIDERATO CHE

- le spiagge costituiscono un patrimonio ambientale e un bene pubblico destinato alla libera fruizione della collettività;
- l'esigenza di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi o dannosi deve essere temperata con quella di garantire, per quanto possibile, la libera accessibilità e fruizione degli arenili;
- non si ritiene pertanto necessario disporre una generalizzata interdizione dell'accesso o della permanenza sulle spiagge nelle ore serali e notturne;
- risulta invece necessario intervenire specificamente sulle condotte che, alla luce dell'esperienza maturata negli anni precedenti, risultano maggiormente suscettibili di determinare rischi per la pubblica incolumità, danni all'ambiente, alterazione del decoro e difficoltà nello svolgimento delle attività di vigilanza e soccorso;

RITENUTO

- di dovere impedire l'accensione di falò sugli arenili e nelle aree demaniali marittime interessate;

- di dovere conseguentemente impedire l'introduzione e il trasporto sulle spiagge di materiali che, per natura, quantità o caratteristiche, risultino manifestamente destinati alla realizzazione o alimentazione dei predetti falò;
- di dovere vietare l'installazione di gazebo, tendoni e strutture analoghe suscettibili di determinare forme organizzate di occupazione degli arenili e concentrazioni di persone tali da ostacolare la sicurezza e le attività di controllo;
- di dovere vietare l'installazione di impianti e apparecchiature di amplificazione sonora destinati alla realizzazione di attività musicali o di intrattenimento organizzato non preventivamente autorizzate;
- di dovere vietare l'introduzione e l'utilizzo sulle spiagge di bottiglie, bicchieri e altri contenitori realizzati in vetro;
- di non estendere tali limitazioni all'accesso e alla permanenza delle persone sulle spiagge e sugli arenili;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 54;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Sciacca;
- lo Statuto comunale;
- ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia;

RAVVISATA la necessità di adottare misure temporanee, proporzionate e strettamente limitate alle giornate nelle quali il fenomeno assume particolare rilevanza;

per le motivazioni espresse in premessa,

ORDINA

dalle ore 18:00 del 10 agosto 2026 alle ore 06:00 dell'11 agosto 2026, dalle ore 18:00 del 14 agosto 2026 alle ore 06:00 del 15 agosto 2026 e dalle ore 18:00 del 15 agosto 2026 alle ore 06:00 del 16 agosto 2026 su tutte le spiagge, gli arenili e le aree demaniali marittime di libera fruizione ricadenti nel territorio del Comune di Sciacca, di vietare le seguenti attività:

1. accendere falò direttamente sull'arenile, indipendentemente dal materiale impiegato;
2. introdurre, detenere o trasportare, anche mediante automezzi o altri mezzi, legna, pallet, cassette o altri materiali, in quantità o con modalità tali da renderli manifestamente destinati alla realizzazione o all'alimentazione di falò;
3. installare, montare o utilizzare gazebo, tendoni, pergolati mobili o altre strutture analoghe, comunque denominate, destinate alla realizzazione di aggregazioni o forme organizzate di occupazione dell'arenile, fatte salve le strutture regolarmente autorizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime;
4. installare, montare o utilizzare consolle, mixer, amplificatori, diffusori acustici o altre apparecchiature di amplificazione sonora destinate alla realizzazione di attività musicali,

danzanti o di intrattenimento organizzato, fatte salve le attività preventivamente autorizzate dalle competenti autorità;

5. introdurre, detenere o utilizzare bottiglie, bicchieri, recipienti o contenitori di qualsiasi genere realizzati in vetro, fatta salva la loro detenzione e utilizzazione all'interno delle aree assentite in concessione demaniale da parte degli esercizi regolarmente autorizzati, fermo restando il divieto di asporto degli stessi sulle spiagge e sugli arenili.

PRECISA

che la presente ordinanza non dispone alcun divieto generalizzato di accesso o di permanenza, anche nelle ore notturne, sulle spiagge e sugli arenili del territorio comunale.

Resta in ogni caso vietato qualsiasi comportamento già sanzionato dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti, al danneggiamento del patrimonio naturale e ambientale, all'accensione non autorizzata di artifici pirotecnici e alle condotte suscettibili di arrecare pericolo alle persone o disturbo alla quiete pubblica.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato o sia assoggettato a una diversa e più grave sanzione prevista dalla normativa vigente, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e dalla vigente disciplina comunale.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalle specifiche disposizioni di legge eventualmente violate.

DISPONE

che la Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia e Forze dell'Ordine competenti assicurino, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza;

che venga assicurata la massima diffusione del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
- alla Questura di Agrigento;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca;
- al Comando dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio;
- al Reparto della Guardia di Finanza competente per territorio;
- all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Sciacca;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- al Comando della Polizia Municipale di Sciacca;
- agli uffici comunali competenti in materia di ambiente, protezione civile e gestione dei rifiuti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni.

IL SINDACO
